
N. R.G. 2475/2011





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CARLO SORGI ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

					-
e arministration of the control of					97121977 20070
**************************************		.0.00.,.0.00	MICONING DESIGNATION		
	. 			5-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-	
		asana Basana asan na arina a			
					Association Act
				<u> </u>	
*** ******* (**					
		dental control	etrosocio contro	All the service re-early sizes	000000000000000000000000000000000000000
	**************************************		necessary with the con-		
			18124	2.10-0	
		3/3/1/3/2010 Contraction			
	e domiciliati in		con il patro	cinio dell'ava	. MOSCA

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA G.RENI N.4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO

pagina 1 di 2

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA G.RENI N.4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO

CONVENUTI

Avente ad oggetto: Illeggittimità contratti a termine

DISPOSITIVO.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

1) Accoglie parzialmente i ricorsi e, dichiarata l'illegittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dai ricorrenti, rigetta la domanda di conversione in contratti a tempo indeterrminato e condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, a risarcire loro il danno nella misura di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 l.124/99, e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere loro nei limiti della prescrizione quinquennale le differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio in misura maggiorata degli interessi legali dalle singole scadenze e fino al saldo;

3) previa compensazione del 50% delle spese del giudizio, condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento del rimanente 50% delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.050,00 di cui € 300,00 per diritti, € 500,00 per onorari, 1.000,00 per maggiorazione del 20% ed € 250,00 per maggiorazione del 5% oltre Iva, Cpa, oltre 12,5% spese generali.

motivazione nei 60 giorni